

Proposta di legge regionale

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della legge 154/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021),

Sommario

Preambolo

Capo I - Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizione della l.r. 3/2009

Art.1 - Inserimento del Capo II bis della l.r. 3/2009

Art. 2 - Finalità. Inserimento dell'articolo 10 quater della l.r. 3/2009

Art. 3 - Decorrenza. Inserimento dell'articolo 10 quinquies della l.r. 3/2009

Art. 4 - Base imponibile contributiva. Inserimento dell'articolo 10 sexies della l.r. 3/2009

Art. 5 - Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione. Inserimento dell'articolo 10 septies della l.r. 3/2009

Art. 6 - Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione. Inserimento dell'articolo 10 octies della l.r. 3/2009

Art. 7 - Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato. Inserimento dell'articolo 10 novies della l.r. 3/2009

Art. 8 - Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto. Inserimento dell'articolo 10 decies della l.r. 3/2009

Art. 9 - Abrogazione del divieto di cumulo dal 1 giugno 2019. Inserimento dell'articolo 10 undecies della l.r. 3/2009

CAPO II - Modifica della l.r.3/2009

Art. 10 - Oggetto. Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 3/2009

Art. 11- Indennità di carica. Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2009

Art. 12 - Diritto all'assegno vitalizio. Modifica dell'articolo 11 della l.r. 3/2009

Art. 13 - Sospensione del diritto all'assegno vitalizio. Modifica dell'articolo 17 della l.r. 3/2009

Art. 14 - Decorrenza dell'assegno vitalizio. Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 3/2009

Art. 15 - Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio. Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 3/2009

Art. 16 – Obbligo di comunicazione in caso di cumulo

Art. 17- Abrogazioni

Art. 18 - Norma finanziaria

Art. 19 - Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Visto l'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

Visto l'articolo 45 comma 1 del d.l. 30 aprile 2019 n. 34

Considerato quanto segue:

1. L'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 3 aprile 2019 ha previsto rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una regione o di una provincia autonoma, in virtù della quale i provvedimenti normativi di ciascuna regione sono adottati nel rispetto dei parametri e dei criteri ivi indicati.

Il documento di indirizzo approvato, ai sensi del punto 2 , contestualmente all' Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome , per il quale le Regioni assumono altresì l'indicazione di procedere all'abrogazione, laddove presente, del divieto di cumulo, rideterminando in tal caso il vitalizio senza l'applicazione delle clausole di salvaguardia, ma esclusivamente con il contributivo secco;

2. Il conseguente documento di indirizzo emanato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 17 aprile 2019

3. Quanto disposto dall'Intesa e dal collegato atto di indirizzo, emanato contestualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai sensi del punto n. 2 dell'Intesa, per cui occorre procedere alla rideterminazione degli assegni vitalizi con il sistema di calcolo contributivo, applicandolo ai vitalizi in erogazione o sospesi, a quelli in attesa del raggiungimento dell'età prevista per il conseguimento e non ancora erogati e a quelli ripristinati dal 1 giugno 2019 per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo di cui di cui all'articolo 23 bis della legge regionale Toscana n. 3/2009;

4. Per effetto di tale operazione di ricalcolo, il vitalizio, inteso come un trattamento economico collegato ad un'indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico, viene quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere. Diversamente dal precedente regime a carattere retributivo, ove il trattamento economico era determinato senza alcuna connessione ai versamenti effettuati, con il nuovo sistema di calcolo il vitalizio è ora rideterminato in base a quanto effettivamente versato nel corso del mandato svolto per cui viene meno ex nunc la ragione del divieto di cumulo sancito dall'articolo 23 bis della legge regionale Toscana n. 3/2009;

5. L'abrogazione del divieto di cumulo ha effetti dalla data del 1 giugno 2019, fermo restando quindi sino al 31 maggio 2019 il divieto di cumulo tra il vitalizio regionale e qualsiasi altro trattamento economico derivante dall' avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris;

6. Che la spesa annua complessiva, comprensiva anche della quota relativa all'abrogazione del divieto di cumulo, per gli assegni vitalizi in erogazione alla data del 1 giugno 2019 ai sensi del punto 1 lettera c) dell'Intesa del 3 aprile 2019 è pari ad euro 5.929.019,64

7. Che e che la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il mero metodo contributivo alla stessa data ammonta ad euro 5.466.574,68 tenendo conto che l'assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa previgente

Che per effetto dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui agli articoli 8 ed 9 la spesa annua complessiva necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ammonta ad euro 5.706.907,56 pari a 4,40 % di incremento rispetto al ricalcolo con il sistema contributivo secco e comunque inferiore a quella sostenuta precedentemente al ricalcolo con il metodo contributivo.

Che pertanto tale percentuale di incremento del 4,40% è nettamente inferiore alla percentuale massima del 26% prevista dal punto c) dell'Intesa del 3 aprile 2019 per la quale “ a seguito della rideterminazione , la spesa per gli assegni vitalizi in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino al 26 % e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che , per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps non sia inferiore a tale importo; in ogni caso la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente”

8. Per effetto della rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo nulla muta in merito alla natura giuridica dell'istituto quale indennità a carattere differito ed al corrispondente trattamento fiscale attualmente in essere

approva la presente legge

Capo I

Rideterminazione dei vitalizi regionali.

Nuove disposizione della l.r. 3/2009

Art.1

Inserimento del Capo II bis della l.r. 3/2009

1. Dopo l'articolo 10 ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) è inserito il Capo II bis (Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizioni della l.r. 3/2009).

Art. 2

Finalità. Inserimento dell'articolo 10 quater della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 ter della l.r. 3/2009, nel Capo II bis, è inserito il seguente:

“Art. 10 quater

Finalità

1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, di cui all'articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti, e quelli ripristinati per effetto dell'abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall'Intesa deliberata il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell'Intesa.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano:

- a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all'assegno vitalizio prima dell'inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;
- b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio;
- c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l'assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell'articolo 17;
- d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell'eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall'articolo 23 bis, abrogato dall'articolo 10 undecies.

3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell'abrogazione del divieto di cumulo si applica l'articolo 10 undecies.”

Art. 3

Decorrenza. Inserimento dell'articolo 10 quinquies della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 quater della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 quinquies

Decorrenza

1. A decorrere dal 1 giugno 2019 gli importi degli assegni vitalizi diretti ed indiretti maturati sulla base della normativa regionale alla stessa data sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo.

2. L'importo del vitalizio regionale diretto e indiretto, rideterminato con il sistema di calcolo contributivo, non può comunque superare l'importo del vitalizio spettante alla stessa data con il previgente metodo retributivo.”

Art. 4

Base imponibile contributiva. Inserimento dell'articolo 10 sexies della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 quinquies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 sexies

Base imponibile contributiva

1. La base imponibile contributiva è determinata secondo quanto riportato nella Tabella n. 1, sulla base dell'indennità di carica lorda stabilita dalla normativa regionale vigente per ogni periodo di riferimento considerato utile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva a carico del consigliere, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 3, comma 1, e 4, comma 2 con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

2. La base imponibile determinata ai sensi del comma 1 è incrementata nella misura di cui all'articolo 43 del decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).”

Art. 5

Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione.

Inserimento dell'articolo 10 septies della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 sexsies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 septies

Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione

1. La quota di contribuzione a carico del consigliere è pari all'aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla legislazione regionale vigente durante l'espletamento del mandato, ivi compresi i contributi volontari di cui all'articolo 15 e quelli di cui all'articolo 18, commi 5 e 6. La quota di contribuzione a carico della regione Toscana è pari a 2,75 volte quella versata dal consigliere .
2. Nei periodi in cui la legislazione regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo con il metodo contributivo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
3. I contributi versati sono calcolati sulla base dei giorni effettivi di calendario solare.

Art. 6

Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione.

Inserimento dell'articolo 10 octies della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 septies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 octies

Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva la somma delle aliquote a carico del consigliere e della regione Toscana come determinate ai sensi dell'articolo 10 septies. L'ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all'assegno vitalizio.
2. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, è calcolato un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati.
3. Nel caso in cui, dopo la data di erogazione dell'assegno vitalizio, siano stati versati dal consigliere ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato, i contributi medesimi, concorrono a formare un nuovo e distinto montante rivalutato di anno in anno fino all'anno precedente la percezione, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all'età anagrafica del consigliere alla data di cessazione dell'ultimo mandato. L'importo complessivo spettante è quindi determinato dalla somma dei due trattamenti calcolati separatamente.

4. La rideterminazione del vitalizio secondo il metodo contributivo è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella n. 2 con riferimento all'età anagrafica del consigliere alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio.

5. Per età anagrafiche di percezione del trattamento inferiori a quarantacinque anni sono applicati i coefficienti relativi ai quarantacinque anni di età. Per età anagrafiche superiori a settantasette anni sono applicati i coefficienti relativi a settantasette anni di età. Per anni di decorrenza del trattamento antecedenti al 1976 o successivi al 2018 si applicano rispettivamente i coefficienti del primo e dell'ultimo periodo disponibile.

6. L'importo del vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4 è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino alla data di applicazione della rideterminazione.

7. L'assegno vitalizio diretto spettante si ottiene dividendo per dodici l'importo annuo rivalutato. Nel caso del vitalizio indiretto, all'importo mensile rideterminato si applica la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

8. A decorrere dal 1 gennaio 2020 il vitalizio è rivalutato annualmente con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno sulla base dell'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo. La variazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza del vitalizio è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione."

Art. 7

Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato.

Inserimento dell'articolo 10 novies della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 octies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 novies

Misura massima dell'assegno vitalizio rideterminato

1. Dall'entrata in vigore del presente capo la misura dell'assegno vitalizio antecedente alla rideterminazione con il metodo di calcolo contributivo di cui agli articoli 18 e 27 costituisce l'importo massimo erogabile a seguito della rideterminazione e termine di paragone per la determinazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies

2. I commi 1, 3 bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 27 sono abrogati.

3. I commi 5 e 6 dell'articolo 18 continuano ad essere applicati ai fini del comma 1 e dell'articolo 10 septies.

Art. 8

Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto.

Inserimento dell'articolo 10 decies della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 novies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“Art. 10 decies

Clausola di salvaguardia per l'assegno vitalizio diretto ed indiretto

1. L'assegno vitalizio diretto ed indiretto ricalcolato con il sistema di calcolo contributivo non può subire una riduzione superiore a quella risultante applicando all'assegno vitalizio precedentemente in godimento le aliquote base progressive per scaglioni di importi stabilite nella Tabella n. 3 con i rispettivi moltiplicatori ivi individuati in base alla differenza espressa in termini percentuali tra l'assegno vitalizio precedentemente in godimento e quello ricalcolato con il metodo contributivo.

2. In ogni caso per effetto della rideterminazione del vitalizio diretto ed indiretto con il sistema di calcolo contributivo e con l'applicazione della clausola di cui al comma 1, a ciascun avente diritto deve essere garantito un importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo Inps, salvo che l'assegno diretto o indiretto in godimento antecedentemente alla rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

3. A coloro che beneficiano di un altro trattamento economico derivante dalla avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris non si applicano le clausole di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2, ma è riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.

4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 non si applica nel caso in cui il soggetto eserciti la facoltà di cui all'articolo 11 comma 3 sino al raggiungimento dell'età di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11.”

Art. 9

Abrogazione del divieto di cumulo dal 1 giugno 2019.

Inserimento dell'articolo 10 undecies della l.r. 3/2009

1. Dopo l'art. 10 decies della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

Art. 10 undecies

Abrogazione del divieto di cumulo dal 1 giugno 2019

1. Dal 1 giugno 2019 l'articolo 23 bis è abrogato.

2. Dal 1 giugno 2019 ai soggetti nei confronti dei quali viene meno il divieto di cumulo per effetto del comma 1, viene riconosciuto il vitalizio regionale come rideterminato con il sistema di calcolo contributivo previsto dagli articoli 10 sexies, 10 septies, 10 octies e 10 novies.

3. Ai vitalizi così rideterminati ai sensi del comma 2 non si applicano le clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies commi 1 e 2 ma viene riconosciuto il solo importo derivante dal mero ricalcolo del vitalizio con il metodo contributivo.

CAPO II
Modifica della l.r.3/2009

Art. 10

Oggetto. Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 3/2009

1. L'articolo 1 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il trattamento indennitario, anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio maturato sino alla IX° legislatura, l'assicurazione sugli infortuni e l'invalidità permanente anche derivante da malattia e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri regionali, al presidente e ai componenti della Giunta regionale .”

Art. 11

Indennità di carica. Modifica dell'articolo 3 della l.r. 3/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 3/2009, dopo le parole “e l'indennità”, sono inserite le parole “di carica”.

Art. 12

Diritto all'assegno vitalizio. Modifica dell'articolo 11 della l.r. 3/2009

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all'età di erogazione °°”.

2. Al comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 3/2009 le parole “fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 bis” sono soppresse.

Art. 13

Sospensione del diritto all'assegno vitalizio. Modifica dell'articolo 17 della l.r. 3/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 3/2009 le parole “ fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 quater” sono soppresse.

Art. 14

Decorrenza dell'assegno vitalizio. Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 3/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d'ufficio alla verifica dell'esistenza in vita dell'avente diritto, del suo stato vedovile o dell'assenza della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti dell'articolo 20.”

Art. 15

Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio.

Sostituzione dell'articolo 23 ter della l.r. 3/2009

1. L'articolo 23 ter della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 23 ter

Dichiarazione contestuale alla domanda di assegno vitalizio

1. Al fine dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10 decies il soggetto avente diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall'aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris .

2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.

3. I termini per la corresponsione dell'assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale, verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e in caso di dichiarazione mendace provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.”

Art. 16

Obbligo di comunicazione in caso di cumulo

Modifiche dell'articolo 23 quater della l.r. 3/2009

1. La rubrica dell'articolo 23 quater della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente “Obbligo di comunicazione in caso di cumulo “.

2. I commi comma 2 e 4 dell'articolo 23 quater della l.r. 3/2009 sono abrogati.

Art. 17

Abrogazioni

1. Dal 1 giugno 2019 gli articoli 23 e bis 23 quinquies della l.r. 3/2009 sono abrogati.

Art.18

Norma finanziaria

1. Le minori spese derivanti dalla rideterminazione dei vitalizi regionali con il sistema di calcolo contributivo sono stimate in euro 64.000,00 per l'anno 2019 ed in euro 110.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Le maggiori spese derivanti dall'abolizione del divieto di cumulo dei vitalizi sono stimate in euro 484.000,00 per l'anno 2019, in euro 848.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 867.000,00 per l'anno 2021.

3. Agli oneri di cui al comma 2 stimati, al netto dei risparmi di cui al comma 1, in euro 420.000,00 per l'anno 2019, in euro 738.000,00 per l'anno 2020 ed in euro 757.000,00 per l'anno 2021 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019/2021.

4. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 3, a ciascuna annualità del bilancio di previsione 2019/2021 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:

anno 2019

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 420.000,00;
- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 420.000,00;

anno 2020

- in diminuzione, Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 738.000,00;
- in aumento, Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", per euro 738.000,00;

anno 2021

- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00;
 - in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 757.000,00;
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1 giugno 2019 .

Tabella 1

(riferita all’art. 10 sexies (Base imponibile contributiva)

Tabella 2

(riferita all’art. 10 octies (Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione)

Tabella 3

(riferita all’art. 10 decies (Clausola di salvaguardia per l’assegno vitalizio diretto ed indiretto)